

Pubblicato il 23/11/2023

Sent. n. 2707/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2018, proposto da: [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cotroneo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Centola, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. [omissis];
- della nota prot. [omissis] recante avviso di avvio del procedimento;
- del verbale di sopralluogo del [omissis];
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale al Comune di Centola (Sa) e tempestivamente depositato il 4.10.2018, la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l'annullamento:

- dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi [omissis];
- della nota prot. [omissis] recante avviso di avvio del procedimento;
- del verbale di sopralluogo del [omissis];
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto.

2. Con l'odierno ricorso parte ricorrente avversa l'ordine demolitorio adottato dal Comune di Centola in relazione all'abusiva esecuzione di opere realizzate in area vincolata ai sensi del D.Lgs.n.42/04 (rif. art.142, co.1, lett. f), consistenti in:

“Tettoia in ferro, aperta sui lati, sorretta da 6 pilastri in ferro ancorati su di un massetto cementizio esistente, dimensioni di circa 67 mq. (mt. 6.70 x mt. 10.00 circa), copertura ad una falda inclinata con sovrastante lamierato zincato coibentato di altezza alla gronda di mt. 2.00 circa, al colmo di mt. 2.70 circa”.

3. Avverso i summenzionati atti venivano proposti i motivi di seguito rubricati e sintetizzati, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:

3.1 Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 D.p.r. 380/2001.

Si contesta la violazione dell'art.31 D.p.r. n.380/2001, nella misura in cui è stata omessa la notifica del provvedimento demolitorio nei riguardi del proprietario catastale dell'immobile. La ricorrente, viceversa, è mera usufruttaria del bene, donato ai figli (quanto alla nuda proprietà).

3.2 Eccesso di potere (Travisamento dei fatti - Errata valutazione dei presupposti - Difetto di istruttoria e di motivazione.)

Si contesta la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'adozione della misura ripristinatoria, argomentandosi nel senso che la tettoia avrebbe funzione di opera precaria e funzionale all'arredo esterno, essendo quindi, in ultima analisi, assoggettata al regime dell'edilizia libera. La ricorrente, peraltro, avrebbe realizzato una miglioria della tettoia già esistente, ormai ammalorata, senza apportare innovazione alcuna.

4. All'udienza del 20 ottobre 2023, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato, come di seguito spiegato.

5.1 In merito al primo motivo (sub 3.1), è agevole osservare che l'art.31, co.2 D.p.r. n.380/2001 indirizza l'ordine demolitorio nei riguardi sia del proprietario del bene che del responsabile dell'abuso.

Nella fattispecie in esame, dalla narrativa fattuale preposta ai motivi di ricorso, si evince che l'opera contestata è stata realizzata dalla ricorrente stessa ("In altri termini, la ricorrente, come peraltro già comunicato con le osservazioni di cui al protocollo dell'ente al n. [omissis] (si veda, infra), ha sempre confidato sulla propria buona fede e nel convincimento di aver, comunque, eseguito un intervento rette: sostituzione che ha apportato miglioramenti sia estetici che strutturali senza ledere, così come è sempre stato, alcun diritto ed interesse di terzi; come innanzi evidenziato ella ha ceduto solo all'esigenza, lavorativa, del proprio figlio...").

Tale affermazione palesa che, in ultima analisi, la ricorrente stessa si sia implicitamente qualificata quale "responsabile" dell'abuso, come tale ex sé passivamente legittimata all'adozione della misura ripristinatoria, doverosa in forza del carattere reale e vincolato del provvedimento in questione (sulla legittimazione dell'usufruttuario, v., Tar Napoli, 15.1.2021, n.303), non inficiando la supposta mancata notifica del provvedimento al proprietario catastale, tenuto in solido all'adempimento della demolizione (nel senso che l'omessa notifica al proprietario determina, ove in effetti sussistente, unicamente la possibilità per quest'ultimo di proporre autonoma impugnazione, v. Consiglio di Stato, 9.1.2023, n.953).

Ad abundantiam, anche l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, pure stigmatizzata in nuce dalla ricorrente, non rileva, come ritenuto dalla consolidata e condivisa giurisprudenza, secondo cui la natura vincolata del provvedimento demolitorio determina l'irrelevanza dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento (cfr., *quam multis*, Tar Roma, 11.4.2023, n.6248; Tar Napoli, 7.4.2023, n.2168).

5.2 Quanto al secondo motivo (sub 3.2), si evidenzia che il provvedimento impugnato rappresenta l'entità del contestato intervento sine titolo, realizzato in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs.n.42/04; trattasi di una tettoia di dimensioni assai ampie (di superficie pari a 67 mq., con altezza di mt. 2,00-2,70) e certamente con un impatto significativo sull'aspetto esteriore dell'edificio e dei luoghi.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata, secondo la disciplina edilizia, è richiesto il permesso di costruire per le tettoie "che siano, comunque, apposte a parti preesistenti di edifici, qualora le stesse siano prive del carattere di precarietà e abbiano, inoltre, dimensioni tali da comportare una visibile alterazione dell'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite" (da Tar Napoli, 3.4.2023, n.2080; v., conf., Tar Palermo, 27.1.2023, n.214; Tar Napoli, 29.11.2022, n.7450). Al contrario, l'assoggettamento al regime della Dia/Scia (e quindi l'accesso al più favorevole regime della sanzione pecuniaria) è possibile unicamente per le opere di modesta entità, aperte su tutti i lati (così, Tar Salerno, 5.12.2022, n.3282). Oltre a ciò, occorre considerare che, ove la tettoia

venza realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, come nel caso in esame, e realizza, per quanto detto, l'alterazione dello stato dei luoghi, l'apposizione della stessa deve ritenersi parimenti assoggettata all'acquisizione preventiva dell'autorizzazione paesaggistica, con i conseguenti riflessi in tema di applicabilità della sanzione demolitoria ai sensi degli artt.149 e 167 D.Lgs.n.42/04.

E' parimenti irrilevante la riferita circostanza per cui la tettoia contestata sarebbe stata realizzata quale mera sostituzione migliorativa di altra struttura realizzata negli anni '90, allorchè, secondo l'opinione di parte ricorrente, non era necessario alcun titolo abilitativo sottostante.

In disparte il fatto che parte ricorrente non ha offerto piena prova di quanto affermato, è dirimente osservare che, nel momento in cui ha realizzato l'intervento edilizio in questione, si imponeva sicuramente l'applicazione del vigente ordinamento normativo, con le conseguenze sopra rappresentate.

Viepiù, merita di essere evidenziato che, anche prima dell'introduzione del D.p.r. n.380/2001, gli interventi edilizi erano assoggettati al rilascio della licenza (fin dalla Legge Urbanistica n.1150 del 1942 per gli immobili siti in centri urbani e dalla l.n.765/67 anche per quelli rurali/extra-urbani), talchè appare del tutto irrilevante che (in tesi) la struttura originaria risalisse agli inizi degli anni '90. Anche in ambito paesaggistico, fatte salve le eventuali disposizioni particolari, la L.n.431/85 (nota come "legge Galasso") introdusse, non escluse le aree di cui all'art.142, co.1 lett. f) D.Lgs.n.42/04, l'istituto dell'autorizzazione per gli interventi antropici, mutuando la disciplina di cui alla l. 29 giugno 1939, n. 149.

6. In conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Deve nondimeno omettersi l'addebito delle spese di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023, in videoconferenza su piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:

Benedetto Nappi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Igor Nobile

IL PRESIDENTE

Benedetto Nappi

IL SEGRETARIO